



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DA VINCI"

Via Tevere, 93 Mestre (VE) - tel. 0415344334 - 0415346917
CM: VEIC87300D - C.F.: 82011580279
www.icleonardodavincivenezia.edu.it
veic87300d@istruzione.it - veic87300d@pec.istruzione.it



Prot.: vedi segnature

Circolare n. 17

Venezia Mestre, 17 settembre 2026

Al Personale Docente e ATA /Genitori e al pubblico

Al Sito Web/Atti Scuola

OGGETTO: Direttiva sulla vigilanza degli alunni. Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA a.s. 2026/2027.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTI** gli artt. 2017 e 2048 cod. civ.;
- VITO** Il d. Lgs.65/2001;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2022 con il quale sono state emanate Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici;
- RITENUTO** necessario raccomandare:
- la ventilazione delle aule attraverso l'apertura delle finestre;
 - il rispetto del divieto di fumo in tutta la scuola;
 - l'assenza di arredi e materiali inquinanti;
 - l'igiene e trattamento di pavimenti e superfici, ecc.;
- TENUTO CONTO** che, al *Dirigente scolastico*, nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, competono le responsabilità connesse alla gestione unitaria dell'Istituzione scolastica, nonché l'adozione delle necessarie misure organizzative volte ad assicurare la sicurezza, la vigilanza sugli alunni e il corretto espletamento dei compiti affidati al personale.

EMANA

la seguente **Direttiva sulla vigilanza scolastica per l'a.s. 2026/2027 e sulle misure organizzative.**

PREMESSA

La vigilanza sugli alunni rappresenta uno degli obblighi fondamentali del personale scolastico e un pilastro dell'azione educativa. Non ha soltanto una finalità di controllo e sicurezza fisica, ma costituisce parte integrante della funzione formativa, orientando gli studenti al rispetto delle regole, alla responsabilità e alla convivenza civile. L'obbligo di vigilanza, sancito dagli artt. 2047 e 2048 c.c., ha rilievo primario rispetto



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DA VINCI"

Via Tevere, 93 Mestre (VE) - tel. 0415344334 - 0415346917

CM: VEIC87300D - C.F.: 82011580279

www.icleonardodavincivenezia.edu.it

veic87300d@istruzione.it - veic87300d@pec.istruzione.it



agli altri doveri e permane per tutto il tempo in cui gli alunni sono affidati alla scuola. Le situazioni che si generano nell'attività scolastica sono molteplici, non tutte prevedibili, talune addirittura emergenziali.

La vigilanza sugli alunni non prevede soluzione di continuità: inizia nel momento in cui l'alunno entra nelle pertinenze della scuola, termina al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da essi incaricate e si presenta di intensità inversamente proporzionale al grado di sviluppo o maturazione psicomotoria dello studente.

La giurisprudenza ha infatti sottolineato che con l'iscrizione dell'alunno si realizza *"l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso"* (Cass. SS.UU. civili, n. 9346/2002).

In via generale, si richiama l'attenzione sul fatto che la vigilanza sugli alunni costituisce uno dei doveri fondamentali connessi alla funzione docente e deve essere assicurata per tutto il tempo in cui gli alunni sono affidati alla scuola e, in particolare, al *personale docente*.

All'obbligo di vigilanza concorre, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali, anche il *personale ATA*, con particolare riferimento ai collaboratori scolastici e ai compiti di sorveglianza loro attribuiti.

Al *Dirigente scolastico*, nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, competono le responsabilità connesse alla gestione unitaria dell'Istituzione scolastica, nonché l'adozione delle necessarie misure organizzative volte ad assicurare la sicurezza, la vigilanza sugli alunni e il corretto espletamento dei compiti affidati al personale.

DOCENTI E PERSONALE ATA

L'obbligo di vigilanza coinvolge contemporaneamente e disgiuntamente docenti e collaboratori scolastici, in quanto insito nella funzione contrattuale dei rispettivi profili.

Vige il principio della *"culpa in vigilando"*: l'eventuale responsabilità deriva da un atto omissivo che non ha valutato adeguatamente il grado di prevedibilità dell'evento, inversamente proporzionale a quello di inevitabilità.

L'onere della prova spetta all'adulto responsabile il quale dovrà dimostrare che l'evento era imprevedibile e inevitabile. È opportuno che la scuola predisponga apposita modulistica per le dichiarazioni relative a infortuni ed eventi avversi.

Per i **collaboratori scolastici** la vigilanza si applica alle postazioni specificamente assegnate (entrata e uscita, cortili, corridoi, bagni) e ai momenti eccezionali in cui gli alunni vengono loro affidati dall'insegnante, secondo quanto previsto dal CCNL "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 (allegato A area dei collaboratori) e stabilito nel Piano annuale delle attività.

Per i **docenti** la vigilanza, in base all'articolo 44, comma 7 del suddetto CCNL, inizia in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e termina nell'assistenza all'uscita degli alunni

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successivi stabilisce che i collaboratori scolastici hanno compiti d'accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DA VINCI"

Via Tevere, 93 Mestre (VE) - tel. 0415344334 - 0415346917
CM: VEIC87300D - C.F.: 82011580279
www.icleonardodavincivenezia.edu.it
veic87300d@istruzione.it - veic87300d@pec.istruzione.it



antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche.

Durante le operazioni di ingresso, un collaboratore scolastico, posizionato in prossimità dell'accesso all'edificio, è tenuto a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici, eventualmente in servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli alunni nei corridoi fino all'entrata degli stessi nelle aule.

Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, le porte degli edifici devono rimanere chiuse ed essere sorvegliate dai collaboratori scolastici. È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'accesso di persone estranee alla scuola se non munite di autorizzazione formale del dirigente o di un suo delegato. L'accesso può essere consentito, eccezionalmente, dal Dirigente Scolastico quando esistano validi motivi educativi e didattici oppure di necessità per la funzionalità delle strutture e/o degli impianti scolastici. Si ricorda che i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che accompagnano i propri figli all'ingresso della scuola primaria e secondaria di primo grado non possono accedere ai locali scolastici se non per comprovati ed eccezionali motivi, previa formale autorizzazione del dirigente.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

È fatto obbligo ai docenti di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone il vigente CCNL Scuola che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.**

Ai sensi dell'art. 2047 c.c., in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Dispone l'art. 2048 c.c. che i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Quindi, se l'alunno subisce un danno nel periodo di tempo in cui era affidato all'insegnante, o comunque all'Istituzione Scolastica, per ciò solo grava su chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza, imposto dall'art. 2048 c.c.: è in capo al docente, di conseguenza, l'onere di provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con la diligenza necessaria ad impedire il fatto, per andare esenti da responsabilità (Cass. Civ. Sez. III, 26 giugno 1998, n. 6331).

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez. III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez. III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DA VINCI"

Via Tevere, 93 Mestre (VE) - tel. 0415344334 - 0415346917

CM: VEIC87300D - C.F.: 82011580279

www.icleonardodavincivenezia.edu.it

veic87300d@istruzione.it - veic87300d@pec.istruzione.it



Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla classe deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza richiesta dal docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009 e s.s.m.m.i.i.).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Dirigenza o il Collaboratore del Dirigente Scolastico al termine dell'ora di lezione.

VIGILANZA TRAGITTO INGRESSO EDIFICIO – AULA E AULA - USCITA EDIFICIO

L'ingresso degli alunni negli edifici e pertinenze della scuola avviene al suono della campanella.

Non è consentito, salvo disposizioni/autorizzazioni diverse, l'ingresso o la permanenza degli alunni all'interno dell'istituzione scolastica in anticipo sull'orario d'ingresso e dopo quello d'uscita.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri **collaboratori scolastici** in servizio durante il turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o aree di servizio (ambiente secondario di passaggio, disimpegno; corridoio, scale...) fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

I docenti, ai sensi del C.N.E.L. vigente, sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per assicurare la vigilanza durante l'accoglienza degli alunni.

Al fine di regolamentare l'**uscita** degli alunni dall'edificio scolastico, al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, **si dispone che presso i piani degli edifici sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni.**

Gli altri collaboratori scolastici in servizio durante il turno vigileranno il transito degli alunni nelle rispettive zone di servizio.

Il collaboratore scolastico vigilerà e accompagnerà allo scuolabus/pullman gli alunni diversamente abili che usufruiscono del servizio di trasporto e viceversa al loro arrivo a scuola.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, l'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme e dei protocolli interni di sicurezza.

Gli alunni che non usufruiscono del servizio di trasporto organizzato dagli enti locali (la cui regolamentazione è sotto specificata) devono essere consegnati, all'uscita da scuola, solo ed esclusivamente al genitore o a persona adulta delegata con apposito atto di delega firmato dall'esercente la patria potestà e depositato agli atti della scuola e solo dopo che l'insegnante ne abbia accertato l'identità.

CONSEGNA DEGLI ALUNNI ALL'USCITA

Gli alunni che non usufruiscono del servizio di trasporto organizzato dagli Enti locali, fatte salve le specifiche disposizioni relative a tale servizio, al termine delle attività didattiche devono essere consegnati



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DA VINCI"

Via Tevere, 93 Mestre (VE) - tel. 0415344334 - 0415346917

CM: VEIC87300D - C.F.: 82011580279

www.icleonardodavincivenezia.edu.it

veic87300d@istruzione.it - veic87300d@pec.istruzione.it



esclusivamente a uno dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale o a persona maggiorenne formalmente delegata, mediante delega sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale e depositata agli atti dell'Istituzione scolastica.

Il personale docente incaricato della vigilanza deve procedere alla consegna dell'alunno solo dopo aver accertato con certezza l'identità della persona che provvede al ritiro e, nel caso di persona delegata, la corrispondenza della stessa con quanto risultante dalla delega depositata agli atti della scuola. A tal fine, il genitore o la persona delegata deve essere chiaramente riconoscibile e identificabile da parte del personale scolastico. Qualora la persona non sia personalmente conosciuta o sussistano dubbi sulla sua identità, il personale è tenuto a richiedere l'esibizione di un documento di identità in corso di validità, verificando, nel caso di persona delegata, la corrispondenza con i dati risultanti dalla delega.

Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere con certezza all'identificazione della persona che si presenta per il ritiro, il personale scolastico dovrà richiedere all'interessato di consentire le necessarie operazioni di identificazione, secondo modalità idonee a garantire la necessaria riservatezza.

Fino al positivo accertamento dell'identità e della legittimazione al ritiro, l'alunno non deve essere consegnato. In caso di rifiuto di consentire l'identificazione, di impossibilità di accertare con certezza l'identità della persona, di assenza della prescritta delega o di mancata corrispondenza con la persona indicata nella delega, il personale non procederà alla consegna dell'alunno e informerà tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato, provvedendo a contattare gli esercenti la responsabilità genitoriale secondo le procedure previste dalla presente Direttiva.

Il riconoscimento della persona da parte dell'alunno non sostituisce l'accertamento che compete al personale scolastico. In presenza di qualsiasi dubbio sull'identità della persona o sulla sua legittimazione al ritiro, deve pertanto essere effettuata la relativa verifica prima della consegna del minore.

In assenza del genitore all'uscita o del suo delegato, trascorsi 10 minuti il docente affida l'alunno al collaboratore scolastico e contatta i genitori: qualora questi siano, dimostratamente irreperibili, avvisa il responsabile di plesso o l'ufficio di segreteria che provvede a ricontattare la famiglia. Il collaboratore vigila l'alunno in attesa dell'arrivo del genitore o suo delegato;

Dopo il terzo ritardo del genitore, il docente informa la dirigenza al fine di contattare la famiglia dell'alunno e, eventualmente, gli organi giudiziari a tutela dei minori. Lo stesso vale per i ritardi in orario di ingresso. La puntualità è un valore che richiama al rispetto degli altri e delle regole della comunità scolastica. Si confida, quindi nel senso di responsabilità dei genitori che esercitano sui minori la responsabilità educativa.

L'ingresso e l'uscita degli alunni avviene sulla base degli orari stabiliti dalla scuola e dalle porte individuate per ciascun gruppo - classe.

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine in presenza del/dei docente/i in servizio. I docenti accompagneranno gli alunni fino al cancello d'uscita per la consegna ai genitori o tutori.

È FATTO DIVIETO DI USCIRE DALLE AULE PRIMA DEL SUONO DELLA CAMPANELLA, salvo i casi in cui, per problemi legati al trasporto, gli alunni viaggiatori debbano lasciare l'aula nei minuti precedenti stabiliti. In nessun caso, gli stessi possono lasciare l'aula senza che il docente dell'ultima ora di lezione li abbia affidati ad un collaboratore scolastico. Quest'ultimo è tenuto ad accompagnarli al mezzo di trasporto o ad affidarli ad un collaboratore diverso che è, comunque, tenuto ad accompagnarli al mezzo di trasporto.

NON È ASSOLUTAMENTE CONSENTITA L'USCITA AUTONOMA DELL'ALUNNO LA CONSEGNA A PERSONE DIVERSE DAI GENITORI O DAI DELEGATI DEI GENITORI, SALVO AUTORIZZAZIONE ALL'USCITA AUTONOMA



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DA VINCI"

Via Tevere, 93 Mestre (VE) - tel. 0415344334 - 0415346917

CM: VEIC87300D - C.F.: 82011580279

www.icleonardodavincivenezia.edu.it

veic87300d@istruzione.it - veic87300d@pec.istruzione.it



DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI EX LEGGE N. 172/2017.

USCITA AUTONOMA DEI MINORENNI (Scuola S.P.G.)

Per quanto concerne l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività didattiche giornaliere si richiama quanto espressamente prescritto dall'articolo 19-bis della legge n. 172/2017 (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici):

"1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.

L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Pertanto, si ricorda ai Sig.ri Genitori degli alunni che se non autorizzano la scuola a quanto sopra esposto, permangono gli obblighi di vigilanza e di conseguenza il minore al suono della campanella sarà affidato esclusivamente al genitore o a persona dallo stesso delegata.

SERVIZIO SCUOLABUS E/O TRASPORTO

Relativamente a tale servizio, gestito dagli enti locali competenti, e con riferimento particolare agli alunni diversamente abili, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di:

- ✓ verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato;
- ✓ prelevare gli alunni direttamente alla discesa dai mezzi e, al momento dell'uscita da scuola, consegnare gli stessi all'autista o all'eventuale accompagnatore presente sul mezzo trasporto.

Sono da evitare "zone grigie" nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza.

Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa.

I collaboratori scolastici verificheranno, inoltre, che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta, al momento dell'uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il responsabile di plesso o il collaboratore del Dirigente Scolastico o il Dirigente Scolastico.

VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI AULA

Le attività didattiche innovative richiedono attenzione particolare quando comportano disaggregazione e ri-aggregazione di gruppi di lavoro o diversa destinazione degli spazi (aule disciplinari anziché aule classe), organizzazione per **aule tematiche/ambienti di apprendimento**, i docenti permangono nelle aule loro assegnate, mentre gli alunni si spostano, secondo l'orario delle lezioni, da un ambiente all'altro.



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DA VINCI"

Via Tevere, 93 Mestre (VE) - tel. 0415344334 - 0415346917

CM: VEIC87300D - C.F.: 82011580279

www.icleonardodavincivenezia.edu.it

veic87300d@istruzione.it - veic87300d@pec.istruzione.it



Lo spostamento costituisce **tempo scuola** e deve svolgersi assicurando la continuità della vigilanza. A tal fine sono individuati specifici obblighi in capo al docente che conclude la lezione, al docente che riceve il gruppo e ai collaboratori scolastici incaricati del presidio degli spazi comuni.

Il docente che ha in consegna la classe mantiene l'obbligo di vigilanza **fino all'ordinata uscita di tutti gli alunni dall'aula e al loro avvio verso l'aula successiva.**

A tal fine è tenuto a:

- concludere l'attività didattica in tempo utile per consentire lo spostamento nei tempi previsti;
- verificare che nessun alunno rimanga nell'aula o si attardi senza autorizzazione;
- disporre e vigilare sull'uscita ordinata del gruppo;
- accertarsi che gli alunni si avviino lungo il percorso previsto verso l'aula successiva;
- richiamare e, ove necessario, segnalare comportamenti non conformi alle disposizioni impartite;
- assicurare le specifiche misure di vigilanza previste per gli alunni che necessitino di particolare assistenza o sorveglianza.

Il termine dell'ora di lezione non determina, di per sé, la cessazione dell'obbligo di vigilanza: il docente è tenuto ad assicurare l'ordinata uscita e l'avvio del gruppo verso la destinazione successiva.

Il docente dell'ora successiva, permanendo nell'aula tematica assegnata, deve essere presente e pronto a ricevere il gruppo.

È tenuto a:

- ✓ presidiare l'ingresso dell'aula e lo spazio immediatamente prospiciente;
- ✓ accogliere gli alunni al loro arrivo, evitando soste nel corridoio;
- ✓ vigilare sull'ingresso ordinato e **assumere la diretta vigilanza del gruppo con la presa in consegna;**
- ✓ verificare tempestivamente la presenza degli alunni attesi;
- ✓ segnalare immediatamente al collaboratore scolastico in servizio al piano l'eventuale mancato arrivo di uno o più alunni, affinché ne sia verificata la posizione.

Durante il cambio dell'ora il docente **non può allontanarsi dall'aula**, salvo situazioni eccezionali e indifferibili, dovendo garantire la tempestiva presa in consegna del gruppo in arrivo.

Nel trasferimento tra le aule gli alunni devono raggiungere direttamente l'ambiente previsto dall'orario, utilizzando i percorsi stabiliti, senza soste o deviazioni non autorizzate.

Durante tale fase i **collaboratori scolastici presidiano attivamente gli spazi comuni e i percorsi loro assegnati**, con particolare attenzione a corridoi, scale, atri, accessi ai servizi igienici, punti di confluenza e zone di maggiore transito.



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DA VINCI"

Via Tevere, 93 Mestre (VE) - tel. 0415344334 - 0415346917

CM: VEIC87300D - C.F.: 82011580279

www.icleonardodavincivenezia.edu.it

veic87300d@istruzione.it - veic87300d@pec.istruzione.it



Essi sono tenuti a:

- sorvegliare il regolare svolgimento degli spostamenti;
- intervenire tempestivamente in caso di corse, spinte, assembramenti, soste ingiustificate, deviazioni dai percorsi o altri comportamenti suscettibili di determinare situazioni di pericolo;
- segnalare tempestivamente ai docenti e al responsabile di plesso eventuali situazioni di rischio o anomalie.

Il presidio dei collaboratori scolastici durante il trasferimento **assicura la continuità della vigilanza negli spazi comuni e non sostituisce gli obblighi di vigilanza dei docenti nella fase di uscita e di successiva presa in consegna del gruppo.**

La vigilanza è assicurata secondo la seguente sequenza organizzativa:

- aula di partenza e uscita:** il docente che conclude la lezione vigila sul gruppo fino all'uscita di tutti gli alunni e al loro ordinato avvio verso l'aula successiva;
- percorso negli spazi comuni:** i collaboratori scolastici assicurano il presidio e la vigilanza nelle zone loro assegnate;
- arrivo e ingresso nell'aula di destinazione:** il docente che inizia la lezione accoglie il gruppo classe nello spazio antistante all'aula in modo da favorire l'arrivo ordinato degli alunni e delle alunne nell'aula tematica di destinazione e il regolare avvio della lezione.

La successione sopra indicata deve essere attuata **senza soluzione di continuità**. Nessun alunno o gruppo di alunni può essere lasciato privo di vigilanza durante il cambio d'aula.

Qualora il docente dell'ora successiva non sia presente al momento dell'arrivo del gruppo, il collaboratore scolastico in servizio nella zona **assume temporaneamente la vigilanza e ne dà immediata comunicazione al responsabile di plesso o al collaboratore del Dirigente scolastico**, affinché sia disposta la necessaria sostituzione.

La vigilanza temporanea del collaboratore scolastico è limitata al tempo strettamente necessario all'adozione delle conseguenti misure organizzative e **non costituisce modalità ordinaria di sostituzione del docente.**

Tutto il personale è tenuto al rigoroso rispetto delle presenti disposizioni e ad assicurare puntualità e tempestività nelle operazioni di uscita, transito e presa in consegna degli alunni.

VIGILANZA DURANTE LE PAUSE RICREATIVE

L'intervallo costituisce **tempo scuola** e momento educativo e, come tale, è soggetto agli ordinari obblighi di vigilanza. La ricreazione\intervallo\pausa di socializzazione si effettua in classe e sarà effettuata secondo i tempi stabiliti in ciascun plesso. In via generale, i docenti in compresenza nelle classi dovranno collaborare alla vigilanza con le stesse responsabilità e i collaboratori scolastici vigileranno nelle aree comuni del settore di competenza e nei bagni.

Nello specifico, durante la ricreazione\intervallo\pausa di socializzazione sarà il docente dell'ora in servizio a sorvegliare sugli alunni del gruppo classe;



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DA VINCI"

Via Tevere, 93 Mestre (VE) - tel. 0415344334 - 0415346917
CM: VEIC87300D - C.F.: 82011580279
www.icleonardodavincivenezia.edu.it
veic87300d@istruzione.it - veic87300d@pec.istruzione.it



Durante la ricreazione, i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati prioritariamente nella vigilanza e nella pulizia\igienizzazione.

Durante gli intervalli, gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva.

Durante l'intervallo ciascun **gruppo classe permane nello spazio antistante l'aula** nella quale si svolge la lezione, sotto la vigilanza de/i docente/i secondo l'orario e le disposizioni organizzative dell'Istituto.

Gli alunni non possono allontanarsi autonomamente dalla zona assegnata, trasferirsi ad altri piani o settori dell'edificio, sostare sulle scale o accedere ad ambienti diversi da quelli autorizzati.

Obblighi del docente

Durante l'intervallo il docente incaricato della vigilanza è tenuto a:

- ✓ permanere con il gruppo nella zona assegnata, collocandosi in posizione idonea a mantenere il **controllo effettivo degli alunni e dello spazio interessato**;
- ✓ assicurare una vigilanza attiva e continuativa, prestando particolare attenzione alle situazioni che, per caratteristiche dei luoghi, numerosità degli alunni o dinamiche relazionali, possano determinare condizioni di rischio;
- ✓ organizzare e coordinare la pausa affinché si svolga ordinatamente e nel rispetto delle persone, degli ambienti e delle regole di convivenza;
- ✓ prevenire e interrompere tempestivamente corse, spinte, giochi pericolosi, comportamenti aggressivi o comunque suscettibili di arrecare danno a persone o cose;
- ✓ osservare le dinamiche relazionali tra gli alunni, con particolare attenzione a situazioni di isolamento, prevaricazione, conflittualità o disagio;
- ✓ intervenire sui comportamenti non corretti con modalità proporzionate alla situazione, **privilegiando il richiamo educativo, il dialogo costruttivo, la responsabilizzazione e la ricomposizione dei conflitti**;
- ✓ adottare immediatamente, ove il comportamento determini o possa determinare un pericolo per l'alunno o per altri, le misure necessarie a interrompere la situazione di rischio, procedendo successivamente agli interventi educativi e alle eventuali segnalazioni previste;
- ✓ segnalare al responsabile di plesso e, nei casi che lo richiedano, al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori, situazioni reiterate o di particolare rilevanza.

La vigilanza durante l'intervallo **non è compatibile con attività che distolgano l'attenzione dal gruppo affidato**. Il docente non può pertanto lasciare incustoditi gli alunni, né delegare al docente compresente la vigilanza sugli stessi, né allontanarsi dalla zona assegnata, salvo necessità indifferibili e previa assicurazione della continuità della vigilanza.

Durante l'intervallo non è consentito agli alunni recarsi ai servizi igienici, al fine di evitare spostamenti non controllati e concentrazioni di alunni nei corridoi e presso i servizi. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DA VINCI"

Via Tevere, 93 Mestre (VE) - tel. 0415344334 - 0415346917
CM: VEIC87300D - C.F.: 82011580279
www.icleonardodavincivenezia.edu.it
veic87300d@istruzione.it - veic87300d@pec.istruzione.it



durante le ore di lezione, secondo modalità ordinate e regolamentate dal docente, di norma autorizzando l'uscita di un alunno alla volta.

Restano ferme le **situazioni di effettiva necessità, urgenza o specifiche esigenze individuali**, nelle quali l'accesso ai servizi deve essere consentito adottando le opportune misure di vigilanza.

Compiti dei collaboratori scolastici

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici assicurano il presidio delle zone loro assegnate e, in particolare, dei corridoi, delle scale, degli accessi ai servizi igienici e degli altri spazi comuni.

Essi concorrono alla vigilanza:

- impedendo spostamenti degli alunni verso zone non autorizzate;
- intervenedo in presenza di situazioni di pericolo o comportamenti che richiedano un intervento immediato;
- segnalando tempestivamente ai docenti eventuali situazioni anomale;
- assicurando il presidio degli accessi ai servizi igienici, fermo restando quanto disposto in ordine al loro utilizzo durante l'intervallo.

Il concorso dei collaboratori scolastici non sostituisce l'obbligo di vigilanza del docente sul gruppo classe affidatogli.

Al termine della pausa il docente provvede a **riconduurre tempestivamente il gruppo all'interno dell'aula**, verificando la presenza degli alunni e assicurando l'ordinata ripresa delle attività didattiche.

È fatto obbligo a tutto il personale di assicurare il rigoroso rispetto delle presenti disposizioni, considerando l'intervallo un momento nel quale, per la maggiore libertà di movimento degli alunni, deve essere garantito un livello di vigilanza particolarmente attento, attivo e coordinato.

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

Nel caso di smistamento (solo in situazioni di estrema necessità ed in via del tutto residuale) di classi in altre aule, per assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente segnerà i nominativi degli alunni "ospiti" sul registro di classe e li coinvolgerà nella lezione.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori/palestra/auditorium/area comune, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagnano gli studenti ed effettueranno la vigilanza affinché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. Diversamente, i docenti sono tenuti a riaccompagnare nelle rispettive aule gli studenti e a permanere fino al ripristino della dovuta correttezza del comportamento degli stessi. In virtù dell'art. 2048 c.c., spetta al docente di scienze motorie accompagnare gli alunni nei locali adibiti a palestra, valutando se necessario la predisposizione di ulteriori misure con il supporto dei collaboratori scolastici.



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DA VINCI"

Via Tevere, 93 Mestre (VE) - tel. 0415344334 - 0415346917
CM: VEIC87300D - C.F.: 82011580279
www.icleonardodavincivenezia.edu.it
veic87300d@istruzione.it - veic87300d@pec.istruzione.it



VIGILANZA DURANTE L'USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Si raccomanda di affidare gli alunni sempre ad un collaboratore scolastico per il passaggio di responsabilità del docente al collaboratore scolastico.

Si ricorda che i collaboratori scolastici sono responsabili della vigilanza degli studenti loro affidata fino al rientro in aula degli stessi.

È vietato far uscire gli alunni in assenza di un collaboratore scolastico.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici e di sicurezza della salute, **è vietato l'allontanamento temporaneo degli alunni dall'aula per incombenze legate all'attività didattica** (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale, ecc.).

È fatto divieto di allontanare gli alunni dall'aula per motivi disciplinari.

VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO - MENSA

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata al personale in servizio, coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL.

ENTRATE POSTICIPATE

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. **L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul registro di classe e avrà cura di darne notizia ai genitori dell'alunno/a. In caso di ritardi ripetuti il docente è tenuto a informare il Dirigente Scolastico (dopo il terzo ritardo).**

Quando le entrate posticipate assumono una certa continuità nel tempo devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale.

USCITE ANTICIPATE

Nessun alunno può essere consegnato ai genitori o loro delegato prima del termine delle attività se non a fronte di autorizzazione del responsabile di plesso o del primo collaboratore del Dirigente Scolastico o del Dirigente Scolastico.

Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere di norma preannunciata per iscritto dal genitore all'insegnante e annotata sul registro elettronico.

Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è tenuto a firmare il permesso e ad annotare l'uscita anticipata sul registro elettronico.

Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico, solo nel momento in cui è presente a scuola il genitore o la persona delegata al ritiro.

Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale.

L'insegnante di classe annoterà l'uscita anticipata sul registro elettronico.



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DA VINCI"

Via Tevere, 93 Mestre (VE) - tel. 0415344334 - 0415346917

CM: VEIC87300D - C.F.: 82011580279

www.icleonardodavincivenezia.edu.it

veic87300d@istruzione.it - veic87300d@pec.istruzione.it



IN MERITO ALLA RILEVAZIONE DELLE ASSENZE SI PRECISA:

I **DOCENTI** sono tenuti a registrare correttamente le assenze degli alunni sul registro elettronico, relativamente per CIASCUNA ORA della giornata scolastica. Tutti i docenti sono, dunque, tenuti alla verifica.

I **GENITORI** al fine della corretta rilevazione dei motivi giustificativi delle assenze degli alunni, dovranno procedere esclusivamente con le funzioni elettroniche dei sw gestionali SPAGGIARI in dotazione.

Diversamente, le assenze potranno essere giustificate solo in presenza dagli stessi genitori.

USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati.

Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- controllare che gli studenti loro affidati usino i device in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola;
- **in ogni caso, i responsabili dei plessi dovranno verificare eventuali elementi di criticità che sono di ostacolo alla corretta vigilanza degli alunni da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici segnalando, tempestivamente, alla Dirigenza scolastica.**

AERAZIONE DELLE AULE E QUALITÀ DELL'ARIA NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

L'aerazione degli ambienti costituisce una misura organizzativa finalizzata al **miglioramento della qualità dell'aria indoor e delle condizioni di benessere della comunità scolastica** e deve essere attuata in modo sistematico, contemperando le esigenze di salubrità degli ambienti con quelle di sicurezza, vigilanza e comfort termico. Al fine di assicurare adeguate condizioni di salubrità e benessere negli ambienti scolastici e di favorire il ricambio dell'aria, si richiama tutto il personale alla necessità di garantire una **regolare e adeguata aerazione naturale delle aule e degli altri locali utilizzati dagli alunni**, compatibilmente con le condizioni climatiche e ambientali e con le caratteristiche strutturali degli edifici.

In particolare, i docenti e il personale presente nei locali avranno cura di favorire il ricambio dell'aria **prima dell'inizio delle attività didattiche e periodicamente nel corso della giornata**, privilegiando, ove possibile, aerazioni brevi ma frequenti e intensificando il ricambio durante gli intervalli, al cambio dell'ora e nei periodi in cui gli alunni non sono presenti nell'aula.



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DA VINCI"

Via Tevere, 93 Mestre (VE) - tel. 0415344334 - 0415346917

CM: VEIC87300D - C.F.: 82011580279

www.icleonardodavincivenezia.edu.it

veic87300d@istruzione.it - veic87300d@pec.istruzione.it



L'apertura delle finestre dovrà essere effettuata con modalità tali da **non determinare situazioni di pericolo per gli alunni**. Durante le operazioni di aerazione resta pertanto fermo l'obbligo di vigilanza: dovranno essere valutate la posizione e la tipologia dei serramenti, l'età degli alunni, le condizioni meteorologiche e ogni altra circostanza suscettibile di incidere sulla sicurezza. Particolare attenzione dovrà essere prestata nelle scuole dell'infanzia e primaria e in presenza di finestre o aperture direttamente accessibili agli alunni.

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle rispettive mansioni e dei settori assegnati, concorrono a mantenere adeguatamente aerati gli spazi comuni e i locali, in particolare prima dell'ingresso degli alunni e durante le operazioni di pulizia, segnalando tempestivamente al DSGA eventuali **malfunzionamenti, impossibilità di apertura, deterioramento o condizioni di rischio dei serramenti**.

Si invitano altresì le **famiglie** a collaborare sensibilizzando i propri figli al rispetto delle indicazioni impartite dal personale scolastico, evitando di intervenire autonomamente sui serramenti quando ciò non sia consentito e adottando un abbigliamento adeguato alla stagione, considerata la necessità di effettuare periodicamente il ricambio dell'aria negli ambienti scolastici.

VIGILANZA DEI MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO

La vigilanza sui minori bisognosi di soccorso, nella fattispecie, alunni con disabilità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni e impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dal docente curricolare, eventualmente coadiuvati, da un collaboratore scolastico.

VIGILANZA DURANTE USCITE, VISITE e/o VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite, visite e/o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, sarà designato, in proporzione al numero dei partecipanti (... un accompagnatore fino a due alunni disabili...).

GESTIONE DELLO SCIOPERO DEL PERSONALE SCOLASTICO

In caso di sciopero, è necessario contemperare da un lato i diritti dei lavoratori (ovvero il diritto di sciopero da parte di chi aderisce e il diritto al lavoro di chi non aderisce) e dall'altro il diritto allo studio degli alunni.

In ogni caso, l'istituzione scolastica conserva precise responsabilità connesse alla sorveglianza degli alunni.

Si riassumono di seguito alcune indicazioni generali dirette al personale scolastico e alle famiglie, alle quali è richiesta la massima collaborazione.

Prima dello sciopero:

Il Dirigente Scolastico richiede a tutto il personale di fornire una comunicazione scritta volontaria relativa all'adesione o meno allo sciopero. A fronte delle risposte ottenute e di altre valutazioni (inclusi i dati storico - statistici relativi agli scioperi precedenti), il Dirigente Scolastico potrà disporre variazioni all'orario scolastico, che saranno comunicate alle famiglie nei giorni antecedenti, mezzo Sito web e/o Bacheca web SPAGGIARI.

Si precisa che il Dirigente Scolastico non può obbligare alcuno a rispondere e non può chiudere alcun plesso scolastico, a meno che non risulti in modo chiaro ed evidente che tutto il personale del plesso aderirà allo sciopero; tuttavia, tenuto conto che **il personale ha piena facoltà di non dichiarare in anticipo**



la propria adesione o non adesione allo sciopero, la scuola può trovarsi a fronteggiare situazioni contingenti imprevedibili, tali da rendere difficile garantire non solo l'erogazione della didattica ma anche un'adeguata sorveglianza sugli alunni.

I docenti e il personale ATA che non scioperano devono assicurare la prestazione lavorativa per le ore di lavoro previste dall'orario per la giornata. **Nessuno può in alcun modo essere chiamato a lavorare per un numero superiore di ore.**

Il Dirigente Scolastico può tuttavia disporre:

- cambiamenti di orario, sempre non oltre il totale delle ore di lezione previsto per il giorno d'interesse per ciascun docente;
- cambiamenti e riorganizzazioni di classi, allo scopo di assicurare la mera vigilanza sugli alunni, fino a quando i genitori non saranno rintracciati e gli alunni riconsegnati.

È bene precisare che, in tali circostanze, **l'obbligo di sorveglianza diventa preminente rispetto a quello dell'insegnamento**. Si ricorda che **a tale obbligo sono soggetti i docenti tutti e anche il personale collaboratore scolastico**. Successivamente, dopo che il Dirigente Scolastico, anche tramite i docenti collaboratori e i responsabili di plesso, avrà valutato la situazione relativa al personale in servizio, **potrebbe rendersi necessaria una riduzione del servizio**. Pertanto, alle famiglie potrebbe essere richiesto telefonicamente di venire a prendere i figli a scuola prima dell'orario previsto, fin dalle primissime ore. **Si raccomanda pertanto alle famiglie di garantire la massima reperibilità telefonica nelle giornate di sciopero.**

Per ridurre al minimo gli inconvenienti di cui sopra è necessario, **in occasione delle giornate di sciopero, che i GENITORI degli alunni:**

accompagnino sempre personalmente i propri figli a scuola, assicurandosi della presenza dei docenti e acquisendo informazioni sulla situazione dal Dirigente Scolastico, dai docenti collaboratori, dai docenti responsabili di plesso (in mancanza di questi, il docente più anziano in servizio si incaricherà del coordinamento), in modo da valutare insieme l'opportunità di non far accedere i figli ai plessi;

- ✓ attenersi agli orari di ingresso-uscita eventualmente comunicati dalla Scuola nei giorni precedenti lo sciopero e verificare sul sito web la presenza di comunicazioni urgenti;
- ✓ verificare all'inizio delle lezioni della classe del proprio figlio la presenza dei docenti e dei collaboratori scolastici;
- ✓ vigilare sui propri figli fino al momento in cui essi saranno stati accolti dal docente all'ingresso dell'edificio scolastico;
- ✓ per le ore successive, verificare le notizie fornite dalla Scuola sulla presenza in servizio dei docenti, attraverso le comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale della scuola o fornite dai collaboratori scolastici;
- ✓ provvedere a ritirare gli alunni al termine dell'orario scolastico così come risulta modificato per l'assenza dei docenti o di altro personale aderenti allo sciopero;
- ✓ **il Dirigente Scolastico, valutata l'entità dell'adesione allo sciopero, nell'impossibilità di garantire l'organizzazione del servizio, può decidere di sospendere il servizio di mensa e le attività pomeridiane della scuola primaria e dell'infanzia con la chiusura delle attività anticipatamente.**



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DA VINCI"

Via Tevere, 93 Mestre (VE) - tel. 0415344334 - 0415346917

CM: VEIC87300D - C.F.: 82011580279

www.icleonardodavincivenezia.edu.it

veic87300d@istruzione.it - veic87300d@pec.istruzione.it



- ✓ la sospensione verrà comunicata ai genitori al momento dell'ingresso a scuola. Si invitano pertanto i genitori ad accertarsi sugli orari di funzionamento della scuola e in caso di situazioni di difficoltà contingenti, essi sono tenuti a non far accedere i figli ai plessi.

DISPOSIZIONI FINALI

- È vietata la presenza nei locali dell'Istituzione Scolastica – prima, durante e al termine delle attività didattiche ed extracurricolari – di qualsiasi estraneo. Per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona che non sia docente, alunno o personale ATA dell'Istituzione Scolastica appositamente autorizzata.
- È fatto obbligo ai COLLABORATORI SCOLASTICI di vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi e garantire una continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi.

Con la presente circolare, inoltre **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

NOTIFICA

e ne raccomanda una puntuale lettura, la *Direttiva sulla vigilanza degli alunni. Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA a.s. 2026/2027.*

DISPONE

che:

La Direttiva sulla vigilanza degli alunni. Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA a.s. 2026/2027 venga pubblicata in bacheca SPAGGIARI e sul Sito web istituzionale;
La presa visione in bacheca web SPAGGIARI da parte del personale scolastico e dei genitori;
La protocollazione della presente e del foglio di presa visione da parte del personale amministrativo incaricato. La D.S.G.A. se ne accerta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Annarita RUNGETTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate